

BOLLETTINO SINDACALE

del 20 aprile 2009

Gli Accordi firmati al Tavolo Nazionale

A conclusione della contrattazione nazionale del 17 aprile 2009, avvenuta a Tavoli Separati, pubblichiamo, come preannunciato nel nostro comunicato n. 27/09 i testi degli accordi.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

**Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la
qualificazione professionale e le relazioni sindacali
SERVIZIO II**

PROFILI PROFESSIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione e le OO.SS.

VISTO l'accordo sottoscritto il 18 febbraio 2009 con cui sono stati stabiliti i criteri per la definizione dei profili professionali dell'Amministrazione, sulla base di quanto stabilito dal citato CCNL del Comparto Ministeri 2006/2009;

Stipulano il presente accordo

Art. 1) Nelle more della definizione delle declaratorie dei singoli profili professionali di cui all'art 4, dell'accordo del 18 febbraio 2009, i dipendenti inquadrati nella seconda area continuano a svolgere le attività definite nelle declaratorie di cui all'accordo sui profili professionali del 17 settembre 2001.

f.to PER L'AMMINISTRAZIONE

f.to PER LE OO.SS

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione
Servizio II

ACCORDO CONCERNENTE L'INTEGRAZIONE POMERIDIANA E FERIALE DELLE TURNAZIONI

L'Amministrazione e le OO.SS.

RITENUTA l'opportunità di integrare, attraverso un apposito accordo di produttività, l'indennità di turno pomeridiano feriale in relazione alla esigenza di assicurare adeguatamente la vigilanza negli Istituti d'arte e di cultura e nelle altre sedi del Ministero nell'anno 2009;

CONSIDERATA la disponibilità di somme nel Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2008;

CONSIDERATO che nell'ambito della trattazione del CCIM verrà rimodulato il sistema dell'organizzazione delle turnazioni e dei relativi importi

CONCORDANO

di integrare con decorrenza 1 gennaio 2009 – 30 giugno 2009 i compensi per le turnazioni pomeridiane feriali come segue:

1. per le aree I e II di € 5,53 lorde al dipendente;
 2. per l'area III di € 7,64 lorde al dipendente;
- corrispondenti ad una prestazione lavorativa non inferiore alle sei ore.

L'onere relativo, stimato in € 2.300.000,00 al lordo degli oneri di legge, grava sul Fondo Unico di Amministrazione anno 2008.

Roma, 17 aprile 2009

f.to PER L'AMMINISTRAZIONE

f.to PER LE OO.SS.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

**Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la
qualificazione professionale e le relazioni sindacali**

SERVIZIO II

Progetto nazionale di valorizzazione dei musei, archivi e biblioteche attraverso il miglioramento dell'offerta, con l'utilizzo degli assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico attualmente con contratto di part-time. Maggio - giugno 2009

ACCORDO

L'Amministrazione e le OO.SS.

VISTO l'accordo del 23 ottobre 2008 il quale è stato approvato il "Progetto nazionale di valorizzazione di musei, archivi e biblioteche attraverso il miglioramento dell'offerta, con l'utilizzo degli assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico attualmente con contratto di part-time per il periodo gennaio - aprile 2009"

VISTA l'imputazione dei costi del suddetto progetto sul cap. 1321 del C.R.A. Direzione Generale OIF, secondo le previsioni della legge dell'art. 1, comma 1142 della Legge finanziaria 2007, che recita: *"per consentire al Ministero per i Beni e le Attività Culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici"*;

RITENUTO di prorogare per i mesi maggio – giugno 2009 il "Progetto nazionale di valorizzazione dei musei, archivi e biblioteche attraverso il miglioramento dell'offerta, con l'utilizzo degli assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico attualmente con contratto di part-time"

RIBADITO l'impegno a perseguire l'obiettivo di trasformare in contratto a tempo pieno l'attuale contratto a tempo parziale degli assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico già ATM

stipulano il seguente accordo:

Art. 1) E' prorogato per i mesi di maggio e giugno 2009, da attuarsi su tutto il territorio nazionale, il progetto di **Valorizzazione dei musei, archivi e biblioteche attraverso il miglioramento dell'offerta, con l'utilizzo degli assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico attualmente con contratto di part-time.**

Art. 2) Per le modalità di svolgimento si rinvia a quanto previsto dall'accordo del 23 ottobre 2008. Si ribadisce che il personale che aderisce al progetto svolge tutte le mansioni proprie del profilo secondo il programma organizzativo redatto in sede locale.

Art. 3) Per garantire l'apertura delle sale, qualora si verificano assenze del personale aderente al progetto in parola, il capo d'Istituto ripartisce il carico di lavoro tra tutto il personale presente. In tal caso le somme non erogate a seguito delle suddette assenze sono ripartite tra il personale *full-time* e *part-time* presente nel turno.

Art. 4) È prevista la Verifica finale della proroga del progetto entro il 31 luglio 2009.

Art. 5) Il progetto ha la durata di 2 mesi; decorre dal 1 maggio 2009 e termina il 30 giugno 2009.

Il progetto medesimo ha comunque termine qualora nel periodo considerato si verifichi la possibilità giuridica di trasformare da tempo parziale a tempo pieno il contratto di lavoro attualmente in essere per il personale ex ATM.

Art. 6) Per l'attuazione del presente accordo è prevista, per l'anno finanziario 2009, una spesa totale presunta pari ad **€. 1.372.970** da imputarsi al cap. 1321 con le modalità citate nelle premesse.

L'importo definitivo sarà determinato in relazione alla effettiva adesione da parte di tutto il personale interessato.

Roma, 17 aprile 2009

f.to PER L'AMMINISTRAZIONE

f.to PER LE OO.SS

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'Organizzazione, l'Innovazione, la Formazione,
la Qualificazione professionale e le Relazioni sindacali

Servizio II

Il giorno 17 aprile 2009, alle ore _____, presso la sede del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Via del Collegio Romano n. 27, ha avuto luogo l'incontro tra i componenti della delegazione dell'Amministrazione, ed i rappresentanti delle OO.SS., per la verifica del progetto nazionale "Valorizzazione delle capacità manageriali e delle maggiori responsabilità dei direttori degli Istituti non dirigenziali, delle sedi di particolare rilevanza e degli Uffici esportazione"

Al termine della riunione le parti, viste le relazioni finali pervenute, verificano il raggiungimento degli obiettivi del progetto nazionale "Valorizzazione delle capacità manageriali e delle maggiori responsabilità dei direttori degli Istituti non dirigenziali, delle sedi di particolare rilevanza e degli Uffici esportazione" limitatamente alle sedi non dirigenziali di Archivi e Biblioteche e alle direzioni degli Uffici esportazione, con esclusione delle sedi museali e dell'Archivio di Stato di Pesaro.

La verifica concernente le direzioni delle sedi museali e del suddetto Archivio sarà successivamente svolta a seguito di ulteriori e più esaurienti relazioni che l'Amministrazione si impegna a reperire entro il 15 maggio 2009

f.to PER L'AMMINISTRAZIONE

f.to PER LE OO.SS

INPDAP: Cessione del TFR

Si pubblica la nota operativa n. 17 del 08 aprile 2009 della Direzione Centrale Previdenza - Ufficio I Normativo concernente la risposta al quesito in merito alla cessione del Trattamento di Fine Rapporto in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell'estinzione del debito, la cessione si estenda al credito del dipendente per trattamento di fine servizio o di fine rapporto.

Nota operativa 8.4.2009 n. 17

Pervengono a questa Direzione richieste di chiarimenti circa la cedibilità del TFS e del TFR per effetto di contratti di finanziamento stipulati da iscritti con società finanziarie, contro la cessione di quote dello stipendio.

Tali contratti prevedono che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell'estinzione del debito, la cessione si estenda al credito del dipendente per trattamento di fine servizio o di fine rapporto.

Al riguardo si rammenta, innanzi tutto, che rimangono ferme le norme in materia di incedibilità del trattamento di fine servizio (IPS o BU), secondo la previsione dell'art. 1, comma 1, D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, nel testo vigente.

In materia di trattamento di fine rapporto, viceversa, il comma 2, dell'art. 52 della legge citata, aggiunto dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, e modificato dal comma 346 dell'art. 1, legge 23 dicembre 2005, n.266, ne ammette la cessione per intero, senza l'applicazione del limite del quinto.

Tuttavia, quanto ai limiti soggettivi della cedibilità del TFR, l'Avvocatura interna, cui è stato richiesto un parere, ha ritenuto che la disciplina recata dall'art. 52 citato sia limitata ai soli dipendenti pubblici non statali, stante l'assenza di una specifica previsione di legge riguardante i dipendenti dello Stato, ed il chiaro riferimento alla sua applicabilità alla platea dei lavoratori di cui all'art. 51 dello stesso D.P.R., intitolato " Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti".

A tal proposito, infatti, l'Avvocatura ha specificato che "tale opzione ermeneutica, che certamente pecca di sistematicità, in quanto non si scorgono ragioni sostanziali per una differenza di regime tra i vari comparti dei dipendenti pubblici, risponde però alla logica formale del DPR 180/1950, e cioè di vietare in via generale la possibilità di pignoramenti, sequestri e cessioni salvi i casi espressamente previsti dalla legge che, proprio perché eccezionali, non possono certo essere oggetto di interpretazione estensiva e/o analogica".

Sulla base del disposto letterale delle previsioni normative citate, pertanto, si precisa che il TFR può essere ceduto, anche per intero, solo dai dipendenti pubblici non statali, mentre rimangono ferme le previsioni di legge circa l'incedibilità del TFR per i dipendenti statali.

Relativamente a tale ultima categoria, ritenuto anche che, allo stato, non sussiste una giurisprudenza consolidata sul punto da parte della Corte di Cassazione, appare opportuno – nelle more di un intervento del legislatore assolutamente auspicabile – prima di provvedere al pagamento del TFR a favore del creditore precedente, acquisire il preventivo assenso del dipendente.

Il TFR è, inoltre, pignorabile e sequestrabile nei limiti del quinto, secondo quanto stabilito dall'art. 545 c.p.c.

Si pone poi il caso dei lavoratori che, dopo aver dato in garanzia il proprio TFR, aderiscono a fondi di previdenza complementare destinando, in tutto o in parte, il TFR maturando.

Giova, a tale scopo, richiamare l'orientamento della Covip in materia del 30 maggio 2007.

Su questo punto la COVIP chiarisce che la cessione in garanzia del TFR non può considerarsi preclusiva della possibilità di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari. Sottolinea, inoltre, l'opportunità che i datori di lavoro, ai quali fossero stati notificati atti di cessione in garanzia del TFR, diano informativa all'istituto mutuante della scelta del lavoratore di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare, che determina il venir meno dell'accantonamento presso il datore di lavoro medesimo dei flussi futuri di TFR.

Conseguentemente, poiché la competenza ad erogare il TFR dei dipendenti pubblici è in capo all'Inpdap, sarà cura delle Sedi Provinciali provvedere a comunicare agli Istituti mutuanti l'avvenuta iscrizione del dipendente ad un Fondo di previdenza complementare, qualora il dipendente stesso abbia precedentemente ceduto in garanzia il proprio TFR.

Resta fermo che le quote di TFR non destinate a previdenza complementare (sia prima che dopo l'adesione) possono costituire oggetto di liquidazione a favore dell'Istituto mutuante fino ad estinzione del residuo debito secondo le indicazioni sopra indicate. (Il Dirigente Generale Dr. Costanzo Gala)

I DATI SUI TURNI DI SERVIZIO GIORNALIERI DEL DIPENDENTE SONO PERSONALI

I dati relativi ai turni di servizio giornalieri del dipendente sono personali e devono essere consegnati al dipendente(Garante per la protezione dei dati personali- decisione 19.12.2008) - Maurizio Danza - Collaboratore della Rivista Giuridica LavoroPrevidenza -Arbitro Pubblico Impiego-Lazio

Di particolare interesse la decisione del Garante della Privacy che è intervenuta accogliendo la richiesta di accesso di un dipendente con mansioni di conducente di automezzi per il trasporto di persone nei confronti di una Società trasporti pubblici pugliese. Come è noto la materia della gestione dei dati relativi al rapporto di lavoro è regolamentata oltre che dalle disposizioni generali evincibili dall'art 112 del Codice di trattamento dati, da specifiche deliberazioni del Garante. A tal proposito la delibera n°23 del 14 giugno 2007 (cfr. G.U. 13 luglio 2007, n. 161) in riferimento al lavoro pubblico"Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico",mentre per quello privato, la delibera n. 53 del 23 novembre 2006"Linee-guida per il trattamento di dati dei dipendenti privati del 23 novembre 2006 (G.U. 7 dicembre 2006, n. 285). La questione decisa dal Garante è sorta a seguito della istanza suindicata formulata dal dipendente ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice trattamento dati e finalizzata ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardavano, con particolare riferimento ai turni di servizio giornalieri (ivi compresa la specificazione degli orari di inizio e di fine turno, del luogo di partenza e di destinazione e della relativa distanza) effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 10 aprile 2007. L'azienda si era difesa negando l'accesso e sostenendo in primo luogo che la documentazione richiesta non sarebbe rientrata, fra i dati personali di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali "giacché attiene esclusivamente alle condizioni e modalità di espletamento dell'attività lavorativa"; inoltre la medesima ha sostenuto che tale accesso avrebbe comportato un gravoso onere a suo carico, dovendo la medesima comportare per la società la "ricostruzione dell'impegno lavorativo quotidiano dell'interessato per un arco temporale di oltre 10 anni". Infine tra gli altri motivi che avevano indotto al rigetto della istanza la asserita sussistenza nella "fattispecie delle condizioni per il differimento dell'accesso di cui all'art. 8, comma 2, lett. e) del Codice" atteso che lo stesso ricorrente aveva dichiarato che era necessario produrre i turni in questione nel giudizio da promuovere innanzi al Tribunale del Lavoro per il riconoscimento di una indennità sostitutiva per ogni mancato riposo giornaliero e/o settimanale, già riconosciuto in numerose sentenze a favore di altri dipendenti .La delibera del Garante ritenendo infondate la difesa della azienda ha invece, accolto il ricorso dell'interessato ordinando alla Società trasporti di consentire all'interessato entro e non oltre il 28 febbraio

2009, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 10 del Codice, l'accesso ai dati personali che lo riguardano relativi all'ordinaria gestione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento ai turni di servizio giornalieri.

Cassazione: donne vessate al lavoro? Risarcire le pari opportunità. Carfagna: importante passo avanti

Il ministro si dice soddisfatta della sentenza di Piazza Cavour che ha riconosciuto il diritto a una 'consigliera di parità' del Piemonte di costituirsi parte civile in un processo per maltrattamenti con ricatti sessuali

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Le molestie contro le donne sul luogo di lavoro non sono soltanto un reato contro la persona, ma anche un danno alla collettività che, di conseguenza, deve essere risarcita: questo insegna l'importantissima sentenza pronunciata oggi dalla Cassazione". Il ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, commenta con soddisfazione la sentenza con la quale Piazza Cavour ha riconosciuto il diritto di costituirsi parte civile nei processi per discriminazione sul luogo di lavoro. La Cassazione ha infatti riconosciuto il ristoro del danno non patrimoniale ad una consigliera delle Pari opportunità del Piemonte per i maltrattamenti che un 'supervisore' aveva inflitto a 5 hostess in servizio presso l'aeroporto di Caselle di Torino. Per una serie di vessazioni con ricatti sessuali Claudio A. e' stato definitivamente condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia; ma la novità della decisione di Piazza Cavour sta nel fatto che e' stata riconosciuta la possibilità alle pari opportunità di essere risarciti "per il reato di maltrattamenti commessi nei confronti di più lavoratori" proprio in qualità di "danneggiato". "Quello fatto oggi e' un altro passo nella lotta contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro, uno strumento in più - conclude la Carfagna - a disposizione delle donne italiane per difendersi dai soprusi".

Operazione trasparenza nella PA. Online curricula di manager e direttori generali Il ministro della Funzione Pubblica: "L'obiettivo è liberare l'Italia dalla cattiva politica, dalla cattiva burocrazia e dal cattivo sindacato. Non possiamo permetterci una pubblica amministrazione che sia una palla al piede"

Cuneo, 18 apr. (Adnkronos) - "Tra poche settimane pubblicherò i curricula di tutti i direttori generali e dei manager di tutta la pubblica amministrazione". L'annuncio e' del ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, intervenuto ad Alba alla presentazione del candidato sindaco Carlo Castellengo. "Lo farò" - ha annunciato - come ho pubblicato i nomi, i cognomi e le remunerazioni di tutti gli amministratori delle public utilities, le ex municipalizzate che a volte sono aree di grande efficienza ma a volte barconi per trombati". Ricordando che già sono stati pubblicati 27mila nomi e che saliranno nelle prossime settimane, Brunetta ha concluso: "Li pubblicherò tutti non per demonizzare nessuno ma per trasparenza. Se uno e' un bravo amministratore, produce bene e fa efficienza e' giusto che sia pagato ma la pubblica amministrazione non deve essere un ospizio per trombati della politica". "E' una battaglia per far crescere il Paese, la gente lo ha capito e noi andremo avanti con determinazione" afferma il ministro che ha firmato in mattinata nel palazzo della Provincia di Cuneo la convenzione per il 'customer satisfaction' nella pubblica amministrazione, i monitor touch screen con le faccine attraverso le quali i cittadini potranno esprimere il loro gradimento per i servizi ricevuti. "L'obiettivo è liberare l'Italia dalla cattiva politica, dalla

cattiva burocrazia e dal cattivo sindacato - ha aggiunto Brunetta - nella pubblica amministrazione c'è un margine di produttività nascosto che deve venir fuori, non voglio risparmiare, voglio spendere per la pubblica amministrazione la stessa cifra, 300 miliardi all'anno, ma avere il 50% di beni e servizi in più, quei beni pubblici che tengono in piedi il Paese". Rivolgendosi quindi al presidente della Provincia di Cuneo, Raffaele Costa, ex ministro noto per le sue battaglie a favore del miglioramento della pubblica amministrazione, il ministro ha sottolineato: "Sto semplicemente facendo quello che già hai fatto tu alcuni lustri fa con la stessa determinazione e spero con la stessa intelligenza. Allora tu hai avuto più difficoltà di me perché i tempi erano diversi, oggi, invece, l'euro e l'Europa ci impediscono di utilizzare la svalutazione come ammortizzatore sociale per la nostra inefficienza". "Da quando c'è l'euro le inefficienze sono venute a galla - ha proseguito Brunetta - ora non ci sono più alibi ed è venuto fuori anche tanto rancore tra la gente, a questo io ho dato voce e ho trovato tanto consenso perché il Paese non può più permettersi una pubblica amministrazione che sia una palla al piede, un sistema in cui se si va a lavorare va bene, se non si va è lo stesso, in cui la cattiva politica mette troppo le mani nella pubblica amministrazione e in cui un sindacato anziché fare il suo mestiere vuole cogestire la macchina pubblica. Non se lo può più permettere - ha concluso il ministro - perché costa troppo e rallenta la crescita".

Cassazione: capo non può trattare male dipendente polemico

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 15752/2009) ha stabilito che non è lecito 'trattare male' il dipendente che è solito polemizzare su tutto e, il datore di lavoro che lo fa, rischia una condanna penale. Con questa decisione la Corte ha annullato, con rinvio, la condanna per il reato di diffamazione decisa in favore di un capo ufficio 'reo' di aver risposto con una lettera perentoria alle richieste di chiarimenti avanzate dal dipendente dell'azienda. Nel caso di specie, secondo gli Ermellini, "prescindendo dal rilievo, in verità non determinante, attribuito alla corte di merito al documento cui si riferisce il primo motivo del ricorso, quello deve ritenersi in effetti censurabile, in linea con quanto lamentato nel secondo e nel terzo motivo, è l'avvenuto riconoscimento, a fronte della non negata offensività delle espressioni contenute nella lettera incriminata, della valenza sostanzialmente scriminante che avrebbe assunto il pregresso comportamento del (...), culminato nell'asseritamente pretestuosa richiesta di chiarimenti cui, con lettera anzidetta, era stata data risposta, senza che, peraltro, risulti neppure ben chiarito il ragionamento giuridico in base al quale si era pervenuti alla suddetta conclusione, facendosi riferimento, nella parte conclusiva dell'impugnata sentenza, prima alla pretesa assenza di una 'precisa volontà offensiva' e poi ad un 'pregresso comportamento provocatorio' della persona offesa; riferimenti, questi, con riguardo ai quali va osservato, relativamente alla volontà offensiva, che non risulta alcun modo specificato per quale ragione essa non potesse desumersi, contrariamente all'evidenza, dal letterale tenore delle espressioni adoperate (di cui peraltro si riconosce, nella stessa impugnata sentenza, il carattere 'poco opportuno'); relativamente al 'pregresso comportamento provocatorio', come tale suscettibile di giuridica rilevanza solo ai sensi dell'art. 599, comma secondo, c.p., che, potendosi in ipotesi individuare il 'fatto ingiusto' solo nel contenuto e nel tono della missiva inviata il (...) e non certo (come invece sembrerebbe da certi passaggi dell'impugnata sentenza) nel carattere generalmente polemico mostrato dal (...) nei rapporti d'ufficio, non risulta minimamente presa in considerazione, da parte del giudice d'appello, l'esigenza posta dalla norma, con l'inciso 'subito dopo di

esso', della contiguità cronologica tra il 'fatto ingiusto' e lo 'stato d'ira' ad esso conseguente; il che appare tanto più grave in quanto, stando alla ricostruzione dei fatti offerta dall'impugnata sentenza, tra l'invio della nota del (...) e la riposta di quest'ultima sarebbero passati ben nove giorni". (Data: 17/04/2009 9.00.00 - Autore: Cristina Matricardi)

L'ITALIA RATIFICA LA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO

L'Italia vanta uno dei più ricchi e diffusi patrimoni culturali, nei secoli passati spesso oggetto di saccheggi, dispersioni e distruzioni a causa di guerre e conflitti bellici.

Basterebbe, da ultimo, ricordare la distruzione dell'Abbazia di Montecassino avvenuta durante la seconda guerra mondiale.

Seppure direttamente e fortemente interessata alla definizione di norme internazionali di protezione del patrimonio culturale, solo nell'aprile di quest'anno, dopo ben dieci anni, il nostro Parlamento ha ratificato il Protocollo alla Convenzione sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stipulato a L'Aja nel marzo del 1999.

Il Protocollo accresce la protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati internazionali e anche interni, introducendo un ulteriore regime di protezione del patrimonio culturale: la protezione rafforzata. Tale regime di protezione si aggiunge alla protezione generale e alla protezione speciale già contemplate dalla Convenzione de L'Aja del 1954.

La protezione rafforzata tutela beni del più alto valore universale, sottratti al regime di protezione speciale della Convenzione del 1954 per il fatto di trovarsi in città storiche o vicino ad installazioni militarmente sensibili come autostrade, stazioni ecc.

I beni culturali soggetti a tale protezione verranno iscritti in un particolare elenco che un Comitato intergovernativo, istituito anch'esso dal Protocollo aggiuntivo, sottoporrà ad accurato monitoraggio.

Il Protocollo, inoltre, contiene la nozione di necessità militare imperativa e la nozione di obiettivo militare, allo scopo di limitare al massimo le giustificazioni per attacchi contro i beni culturali soggetti a protezione rafforzata. I comandi militari vengono resi responsabili in ogni caso delle decisioni adottate, e viene introdotta la responsabilità penale individuale in caso di danneggiamento o distruzione ingiustificati dei beni culturali, prevedendo apposite sanzioni. (Cultural news)